

Cambiano i termini, restano i comitati per i ricorsi pensionistici



L'Inpdap ha modificato i termini per la presentazione dei ricorsi avverso la determinazione del trattamento di pensione da liquidare al personale della scuola che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2007. La definizione dei ricorsi rimane invece temporaneamente attribuita ancora al competente comitato di vigilanza. Sono queste, in materia di ricorsi, le principali novità contenute nella nota operativa dell'istituto guidato Marco Staderini (n. 3 del 17 gennaio 2007), avente per oggetto i primi chiarimenti sulla legge finanziaria 2007.

COMITATI E TERMINI

Gli organismi dell'Inpdap preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica,

che avrebbero dovuto essere abrogati dal 1° gennaio 2007, continueranno invece a operare, come dispone il comma 469 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), fino al momento del loro riordino, semplificazione e razionalizzazione. Pertanto i ricorsi da parte dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, avverso i provvedimenti pensionistici adottati dall'Inpdap, a eccezione di quelli concessivi di pensione, dovranno continuare a essere presentati al competente comitato di vigilanza, direttamente o a mezzo raccomandata alla sede legale dell'istituto di previdenza dei dipendenti pubblici (via S. Croce in Gerusalemme, Roma), entro 30 giorni dalla notifica dell'atto da impugnare, coincidente con la data del timbro postale sull'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficio stesso ha trasmesso la pratica. Il ricorso non è soggetto a bollo e deve essere sottoscritto dall'interessato o dal mandatario, ovvero dal rappresentante dell'ente di patronato al quale l'interessato ha eventualmente conferito apposito mandato.

NUOVI TERMINI DEI RICORSI

Allo scopo di semplificare e snellire le attività di spedizione, diminuendo il carico di lavoro degli uffici provinciali, e di con-

sentire all'istituto un risparmio dei costi di spedizione, l'Inpdap, come si legge nella nota operativa n. 63 del 31 ottobre 2006, ha deliberato l'estensione a tutte le sedi provinciali e territoriali della procedura di spedizione automatica delle determinazioni di pensione tramite posta telematica (Postel), mentre nel passato ciò avveniva con posta ordinaria. Per effetto della nuova procedura di spedizione sono stati pertanto modificati, limitatamente ai ricorsi avverso i provvedimenti concessivi di pensione, i termini di decorrenza per la presentazione da parte del personale di eventuali ricorsi.

Il termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso decorrerà, infatti, non più dalla data di ricevimento del provvedimento contenente la determinazione concessiva della pensione, ma dalla data di ricezione del pagamento della prestazione, e cioè dal giorno 16 del mese di settembre. È opportuno al riguardo chiarire che con l'espressione «determinazione concessiva della pensione» si intende quel documento con il quale l'istituto porta a conoscenza del dipendente che cesserà dal servizio il 1° settembre tutti gli elementi utilizzati per determinare l'ammontare del trattamento pensionistico.

Si tratta di un documento che, unitamente al prospetto predisposto dall'ufficio scolastico provinciale, consente di verifica-

re l'esattezza o meno di tutti i servizi prestati nel corso dell'attività lavorativa e relativa contribuzione, oltre ai contributi derivanti da riscatti di periodi o da ricongiunzione di servizi extrascolastici ai sensi della legge 29 e da quant'altro valutabile ai fini pensionistici da leggi speciali.

PRECISAZIONI SUL RICORSO

Con la citata nota operativa n. 3, l'istituto di previdenza precisa, infine, che, decorso 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso stesso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è esperibile, a norma dell'articolo 82 del rd 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, ricorso alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

ALTERNATIVA AL RICORSO

Per contestare eventuali errori commessi dall'istituto di previdenza su qualsiasi provvedimento di natura pensionistica, il lavoratore della scuola può tuttavia rivolgersi direttamente alla Corte dei conti, che ha competenza esclusiva in materia pensionistica.

In tal caso, il ricorso alla Corte dei conti esclude quello al comitato di vigilanza.

Nicola Mondelli